

## La detassazione dei premi di produttività 2014 *Publicato in*

*Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile il D.P.C.M. 19 febbraio 2014*

### Misura dell'agevolazione

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l'agevolazione già prevista nella legge di stabilità 2013, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle stesse somme assoggettate nel 2013, all'imposta sostitutiva del 10%.
2. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione non può essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad euro 3.000 lordi.

**Retribuzione agevolabile** Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato del 10%, per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione dei CCNL, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione. Viene introdotta una ulteriore definizione di retribuzione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:

1. ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
2. introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
3. adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell'art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
4. attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'art. 13 della L. n. 300/1970.